

SCHEMA DI CONVENZIONE

CONTENENTE LE NORME E LE CONDIZIONI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E DELLE AGENZIE ED ENTI STRUMENTALI DELLA MEDESIMA DI CUI ALL'ALLEGATO A DELLA L.P. 16 GIUGNO 2006, N. 3 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI NONCHE' DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO, DEI COMUNI, DEI CONSORZI DI COMUNI, DELLE COMUNITA', DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA E DEGLI ALTRI ENTI E SOCIETA' LEGITTIMATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 39 BIS, COMMI 3 E 3 BIS, DELLA L.P. N. 3/2006.

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) _____

PREMESSE

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

ARTICOLO 2 - DISCIPLINA APPLICABILE, CRITERIO DI PREVALENZA E UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE

ARTICOLO 3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

ARTICOLO 4 - DURATA

ARTICOLO 5 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

ARTICOLO 6 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DEL FORNITORE DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

ARTICOLO 8 - SUPERVISIONE E CONTROLLO

ARTICOLO 9 - CORRISPETTIVI DOVUTI, MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

ARTICOLO 10 - CESSIONE DEI CREDITI

ARTICOLO 11 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

ARTICOLO 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

ARTICOLO 13 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

ARTICOLO 14 - TRASPARENZA

ARTICOLO 15 - RISERVATEZZA

ARTICOLO 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ARTICOLO 17 – CAUZIONE DEFINITIVA

ARTICOLO 18 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

ARTICOLO 19 – PENALI

ARTICOLO 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

ARTICOLO 21 – CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA

ARTICOLO 22 – RECESSO

ARTICOLO 23 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

ARTICOLO 24 – FORMA DEGLI ATTI DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE

ARTICOLO 25 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

ARTICOLO 26 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

ARTICOLO 27 – CLAUSOLA FINALE

TRA

La Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (di seguito anche APAC), con sede in Trento – Via Dogana, 8, in persona del _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____

E

_____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____ (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);

PREMESSO

1) che il comma 1 dell’art. 39 bis della legge della Provincia di Trento del 19 luglio 1990, n. 23 (*Legge sui contratti e sui beni provinciali*), al fine di assicurare l’economicità e razionalizzare gli acquisti di beni e servizi della Provincia autonoma di Trento, dei suoi enti funzionali e delle società partecipate per la maggioranza del capitale sociale, se queste operano come organismi di diritto

pubblico ai sensi della normativa comunitaria, ha assegnato alla Giunta Provinciale – per quanto di interesse nell'ambito delle presenti premesse – i poteri di:

a) organizzare centrali di committenza ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

b) definire convenzioni con imprese individuate con procedure competitive mediante le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino alla concorrenza della quantità massima complessiva e con i prezzi e le condizioni previsti dalla convenzione, ordinativi di fornitura disposti dalla Provincia e dai soggetti precedentemente richiamati;

2) che il comma 2 dell'art. 39 bis della legge della Provincia di Trento del 19 luglio 1990, n. 23 (*Legge sui contratti e sui beni provinciali*), prevede che nel rispetto dei loro ordinamenti gli enti locali e gli altri enti pubblici operanti sul territorio provinciale possono partecipare alle predette iniziative e che, fermo restando quanto disposto dal comma 1, possono beneficiare di queste iniziative, inoltre, le altre società controllate dalla Provincia, nei limiti e con le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale;

3) che in attuazione del comma 1, lettera a), dell'art. 39 bis della predetta legge, l'art. 39 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*), come modificato da ultimo dall'articolo 29 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, ha disposto che l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, svolga i propri servizi a favore dei soggetti di cui al comma 3 del citato articolo 39 bis della legge provinciale n. 3/2006, operando come centrale di committenza;

4) che il sistema introdotto dall'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'art. 58 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica, la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni provinciali;

5) che la stipulazione della presente Convenzione:

a) non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti, né tanto meno l'APAC, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'Importo Massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti;

b) non è fonte di alcuna obbligazione per l'APAC nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;

6) che i singoli contratti di fornitura sono conclusi, a tutti gli effetti, tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nella presente Convenzione; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati il quantitativo della fornitura richiesta e le modalità specifiche di erogazione del servizio;

7) che per effetto dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che, in caso di mancata utilizzazione della Convenzione da parte delle Amministrazioni Contraenti, come definite al successivo punto 12) delle premesse del presente documento, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni indicate nella presente Convenzione;

8) che l'APAC, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Provincia autonoma di Trento, nel rispetto dei principi in materia di scelta del Contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione del Fornitore per l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. ____ del _____ e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. ____ del _____;

9) che alla data di pubblicazione del bando di gara di cui al precedente punto 8, non risulta attiva per le Amministrazioni di cui all'art. 39 bis della l.p. n. 23/1990 alcuna convenzione analoga nel sito www.mercurio.provincia.tn.it/areaEnti/convenzioni.asp;

10) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta dall'APAC e il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto;

11) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compresi il Capitolato Tecnico, il Bando di Gara e il Disciplinare di Gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

12) che nel presente documento ed in tutti i suoi allegati ai seguenti termini è attribuito il significato di seguito specificato:

Amministrazione/i Contraente/i: le amministrazioni e gli altri enti e società che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 bis della l.p. n. 23/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e art. 39 bis, commi 3 e 3 bis, della l.p. n. 3/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, sono legittimate ad utilizzare la Convenzione.

Data di Attivazione: la data a partire dalla quale le Amministrazioni Contraenti possono utilizzare la Convenzione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della presente Convenzione;

Convenzione: la Convenzione stipulata tra l'APAC e il Fornitore, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

Ordinativo di Fornitura: il documento, con il quale la/e Amministrazione/i Contraente/i, attraverso la/e Unità Ordinante/i e con le modalità di seguito previste, manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti;

Contratto attuativo e/o contratto di fornitura: l'accordo stipulato dalle Amministrazioni Contraenti con il Fornitore mediante l'Ordinativo di Fornitura, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella Convenzione, opportunamente integrate e/o personalizzate;

Giorno lavorativo: da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;

Parte: APAC o il Fornitore (congiuntamente definiti anche le "Parti");

Committente: APAC;

Sito delle Convenzioni: lo spazio web dedicato al sistema delle Convenzioni presente all'indirizzo: <http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaEnti/convenzioni.asp>, gestito tramite strumenti di "Information Technology", contenente un'area dedicata alla Convenzione;

Gestore del Sistema Informatico per il Negozio Elettronico: la Società Informatica Trentina S.p.A.;

13) ferme restando le definizioni sopra esposte, si intende per:

- a) **Buono pasto elettronico (BPE)**: il mezzo di pagamento con valore nominale determinato dalle Amministrazioni Contraenti, avente le caratteristiche di cui al Capitolato Tecnico e utilizzato per acquistare un pasto presso un esercizio convenzionato;
- b) **Utilizzatore**: il dipendente ovvero altro soggetto identificato dall'Amministrazione Contraente che ha la facoltà di utilizzare il BPE;
- c) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'Allegato “_”;
- d) **Sconto incondizionato**: la percentuale sul valore nominale del BPE che il Fornitore applica agli esercizi convenzionati per ciascuna transazione in conformità alla sua offerta tecnica;
- e) **Ribasso**: lo sconto sul Valore nominale del BPE, espresso in percentuale, che il Fornitore riconosce alle Amministrazioni Contraenti, per ciascun BPE in conformità alla sua offerta economica;
- f) **Esercizio/i**: gli esercizi pubblici di cui agli articoli 2 e 3 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9, autorizzati ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge medesima (ristoranti, pasti veloci, pizzerie, tavole calde e fredde, fast-food, self-service, bar, spacci interni e mense), ovvero esercizi pubblici attrezzati per la somministrazione del pasto sul posto, presso i quali dovrà essere garantito l'utilizzo di smart card agli utilizzatori delle Amministrazioni Contraenti.
- g) **Esercizio/i convenzionato/i**: gli Esercizi appositamente convenzionati con il Fornitore e presso i quali il Fornitore garantisce la “spendibilità” dei BPE;
- h) **Esercenti**: i titolari degli Esercizi;
- i) **Fornitore/Società di emissione**: il soggetto risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
- l) **Importo della fornitura**: l'importo (espresso in Euro) della fornitura oggetto dei singoli Ordinativi di fornitura. L'importo della fornitura è calcolato moltiplicando il numero dei BPE richiesti utilizzabili nell'arco della durata della Convenzione per il loro Valore nominale ridotto del ribasso.
- m) **Importo Massimo della Convenzione**: si intende l'importo corrispondente a Euro **87.000.000,00 (ottantasettemilioni,00) I.V.A. inclusa**, di cui Euro 0,00 (zero/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- n) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato “_”;
- o) **Offerta Tecnica**: il documento di cui all'Allegato “_”;
- p) **Sede/i di consegna**: ogni sede centrale o periferica delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti, dove devono essere consegnate le eventuali smart card richieste. Tali sedi saranno indicate negli Ordinativi di Fornitura;
- q) **Circuito Comune Esercizi (CCE)**: l'insieme degli esercizi convenzionati presso i quali sono spendibili i BPE, gestito dal Servizio per il Personale della Provincia autonoma di Trento, definito

in sede di offerta tecnica ed eventualmente successivamente integrato/modificato con esercizi aventi le stesse caratteristiche;

r) **Circuito Singolo Esercizi (CSE):** l'insieme degli esercizi convenzionati, di cui all'articolo 6, comma 4, del Capitolato Tecnico, presso i quali sono spendibili i BPE, gestito da ciascuna Amministrazione Contraente ad eccezione della Provincia autonoma di Trento e delle agenzie ed enti strumentali di cui all'allegato A della l.p. n. 3/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

s) **Unità Approvvigionante:** gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti eventualmente indicati nell'Ordinativo di Fornitura. Le Unità Approvvigionanti possono essere espressamente delegate dall'Unità Ordinante a gestire operativamente il rapporto contrattuale derivante dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;

t) **Unità/Punto/i Ordinante/i:** gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti, registrati al Sito delle Convenzioni, autorizzati ad impegnare la spesa ed abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura;

u) **Valore nominale:** il valore del BPE, comprensivo di IVA, definito da ciascuna Amministrazione Contraente;

14) che il Fornitore ha presentato ai fini della stipulazione della presente Convenzione la cauzione definitiva, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara, rilasciata dalla _____ ed avente n _____ per un importo di Euro _____ = (_____), pari al _____% (_____ per cento) dell'importo contrattuale stimato sulla base dell'importo posto a base di gara ed indicato nel bando di cui al punto 8 delle presenti premesse, al netto del ribasso e pari ad Euro _____ a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;

15) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nel Capitolato Tecnico e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;

16) in conformità alla determinazione del Dirigente del _____ n. ____ di data _____.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: il Capitolato Tecnico e suoi allegati, l'Offerta Tecnica e suoi allegati e l'Offerta Economica.

ARTICOLO 2 – DISCIPLINA APPLICABILE, CRITERIO DI PREVALENZA E UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione è regolata dai principi in essa contenuti, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, l'APAC e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai suddetti documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
3. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, quest'ultima ed i singoli Contratti Attuativi della medesima sono regolati:
 - a) dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalla L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. e. i.;
 - c) dalla L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. e. i.;
 - d) della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e s.m. e. i.;
 - e) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
 - f) dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., per quanto applicabile;
 - g) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti;
 - h) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
4. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, prevalgono le previsioni contenute nella presente Convenzione.
5. Le clausole della Convenzione e dei Contratti Attuativi della medesima sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore,

quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

6. Nel caso in cui una o più previsioni della presente Convenzione dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le Parti potranno concordarne le opportune modifiche sostituendo le stesse con altre previsioni che permettano di dare alla stessa un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione della presente Convenzione conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

7. Per le modalità di utilizzazione della Convenzione e di conclusione dei singoli Ordinativi di Fornitura, si rinvia agli articoli 16 e 17 del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti e delle loro Unità Approvvigionanti, del servizio sostitutivo di mensa mediante BPE, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology".

2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare il servizio sostitutivo di mensa mediante BPE nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell'Importo massimo della Convenzione.

3. L'erogazione dei servizi dovrà avvenire attraverso una rete di Esercizi Convenzionati con il Fornitore che dovrà possedere le caratteristiche indicate dall'articolo 6 del Capitolato Tecnico, così come eventualmente integrate in fase di gara attraverso l'offerta del Fornitore.

4. I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica.

5. L'APAC si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della Convenzione, sia raggiunto l'Importo Massimo suddetto, al Fornitore può essere richiesto, e lo stesso ha l'obbligo di accettare, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare l'Importo Massimo, sino a concorrenza del 20% (venti per cento), ai sensi del comma 1, dell'art. 29 della legge provinciale 19

luglio 1990, n. 23 (*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*), previa sottoscrizione di apposito atto di sottomissione.

ARTICOLO 4 – DURATA

1. La presente Convenzione ha durata di 4 (quattro) anni, che decorrono dalla data di sottoscrizione della medesima. L'APAC si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla Convenzione dopo 2 (due) anni dalla sottoscrizione, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, comunicato tramite raccomandata A/R o PEC, ex art. 1671 c.c., fatto salvo l'obbligo di corrispondere al Fornitore, oltrechè il corrispettivo per la eventuale parte del servizio utilmente prestata, un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate e all'eventuale mancato guadagno.
2. I singoli contratti attuativi della Convenzione hanno durata dal giorno della loro stipulazione mediante negozio elettronico e scadenza coincidente con quella della Convenzione medesima.
3. Non sarà comunque possibile aderire alla Convenzione, qualora sia stato raggiunto l'Importo Massimo previsto, anche eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 3.
4. Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi/forniture oggetto della Convenzione.

ARTICOLO 5 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Convenzione, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione medesima, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni previsti in Convenzione.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nella Convenzione e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad

esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato in Convenzione, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o dell'APAC, assumendosene ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei contratti di fornitura secondo quanto specificato in Convenzione e negli atti di gara richiamati nelle premesse della Convenzione;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti ed all'APAC, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura;
- d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni Contraenti o dall'APAC, per quanto di rispettiva ragione;
- f) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti ed all'APAC, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- g) non opporre all'APAC e alle Amministrazioni Contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi;
- h) manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti e l'APAC da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale può accedere agli uffici delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.

8. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti ed all'APAC, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche

della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

9. Il Fornitore si obbliga a:

- (a) dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti interessate o all'APAC, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura;
- (b) prestare i servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione nei luoghi che saranno indicati negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione Contraente.

10. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione devono essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Contraenti.

11. I servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni Contraenti e/o l'APAC, per quanto di propria competenza, possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.

12. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, all'APAC e all'Amministrazione Contraente interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

ARTICOLO 6 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna anche ad ottemperare a tutti gli ulteriori obblighi previsti nel Capitolato tecnico e nel Disciplinare di gara.

2. In particolare si impegna a:

- a) costituire il CCE nei termini di cui all'articolo 7 del Capitolato Tecnico;
- b) garantire il servizio ai soggetti individuati dalle Amministrazioni Contraenti in conformità ai singoli Ordinativi di Fornitura e nel rispetto del Capitolato tecnico;
- c) attivare il servizio entro 30 giorni dalla data di irrevocabilità, ai sensi dell'articolo 17 del Capitolato Tecnico, dell'Ordinativo di Fornitura; entro tale data il Fornitore deve:
 - installare i POS (macchine per la gestione delle tessere magnetiche) presso gli eventuali ulteriori esercizi convenzionati;
 - fornire le credenziali di accesso necessarie alla gestione informatizzata del servizio;
 - garantire, se richiesto, il riutilizzo delle smart card già in uso ai soggetti individuati dalle Amministrazioni Contraenti;
 - fornire eventuali nuove smart card su richiesta delle Amministrazioni Contraenti;

- fornire alle Amministrazioni Contraenti che lo richiedano l'hardware necessario per la registrazione della matricola del dipendente sulla banda magnetica e la modifica e/o la registrazione delle informazioni inserite sulla smart card.
- d) provvedere alla manutenzione di tutte le attrezzature e relativo software entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta di intervento e alla sostituzione entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta di intervento;
- e) garantire che gli esercizi convenzionati trasmettano i dati dei pasti fruiti entro e non oltre il giorno successivo all'erogazione dei pasti medesimi;
- f) assicurare che nel sistema informatico di gestione del servizio siano inseriti solo gli esercizi convenzionati rientranti nel CCE ovvero nel singolo CSE;
- g) garantire che l'accesso al sistema volto a gestire e controllare la regolare effettuazione del servizio sia operante 24 ore su 24;
- h) controllare che gli esercizi convenzionati riservino agli utilizzatori un trattamento conforme a quanto previsto dall'articolo 5 del Capitolato tecnico;
- i) garantire da parte degli esercenti il corretto adempimento delle condizioni previste nel Capitolato tecnico e negli accordi di convenzione con gli stessi sottoscritti;
- l) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni al CCE e provvedere entro, e non oltre, 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, al nuovo convenzionamento e conseguente installazione di nuovi POS, a ulteriori esercizi nelle medesime zone o nelle immediate vicinanze;
- m) convenzionare, su richiesta delle Amministrazioni Contraenti ulteriori esercizi, anche non rientranti nel CCE, provvedendo all'installazione delle attrezzature e dei software necessari entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta;
- n) verificare il corretto utilizzo della smart card da parte degli esercenti con specifico riferimento agli obblighi dagli stessi assunti con la sottoscrizione dello schema di convenzione;
- o) assicurare l'effettuazione di adeguati controlli sulla qualità e quantità dei cibi somministrati, nonché sulle condizioni igieniche e di sicurezza degli esercizi pubblici garantendo altresì che i pasti siano preparati nel rispetto delle condizioni igieniche dei locali di cui al D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155 "Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari";
- p) garantire che l'esercente attivi un sistema sostitutivo per consentire l'utilizzo dei BPE in caso di black out o POS e/o smart card non funzionanti;
- q) rilasciare, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta, in caso di furto, smarrimento o deterioramento delle card da parte del soggetto individuato, a propria cura e spese, una nuova smart card provvedendo, contemporaneamente, ad inibire l'utilizzo di quella sostituita;
- r) esonerare le Amministrazioni Contraenti da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorrenti tra il Fornitore e gli esercizi convenzionati;

- s) nominare il responsabile del servizio per l'esecuzione della presente Convenzione, quale referente responsabile nei confronti dell'APAC e delle Amministrazioni Contraenti, che rappresenterà ad ogni effetto il Fornitore;
- t) comunicare il nome e il recapito di uno o più referenti ai quali le Amministrazioni Contraenti o l'APAC faranno riferimento per ogni richiesta o segnalazione;
- u) non sospendere l'esecuzione del servizio in alcun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con le Amministrazioni Contraenti o l'APAC;
- v) attivare, secondo quanto previsto dall'articolo 13 del Capitolato Tecnico, due call center con numero verde per il rilascio di informazioni, uno dedicato agli esercenti ed uno dedicato alle Amministrazioni Contraenti.

3. Per tutto quanto non specificato si rinvia in dettaglio al Capitolato tecnico.

4. Le Amministrazioni Contraenti o l'APAC si riservano la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, sull'esatto adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DEL FORNITORE DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione e dai singoli Ordinativi di Fornitura le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento dell'attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.

4. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 118, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006 in caso di subappalto.

ARTICOLO 8 - SUPERVISIONE E CONTROLLO

1. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura sono svolte, rispettivamente, dall'APAC e dalle Amministrazioni Contraenti, per quanto di relativa competenza.
2. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10 gennaio 2008 e s.m. e i., provvederanno a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi.

ARTICOLO 9 – CORRISPETTIVI DOVUTI, MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

1. I corrispettivi indicati nella Convenzione si riferiscono alle forniture e/o servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
4. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono calcolati applicando un ribasso del ___% al Valore nominale dei BPE, in conformità all'allegata offerta economica.
5. Per le modalità di fatturazione e pagamento si rinvia all'articolo 14 del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 10 – CESSIONE DEI CREDITI

1. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell'articolo 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine ad Ordinativi di fornitura diversi. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere

notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

ARTICOLO 11 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

1. E' fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione ai sensi dell'articolo 27 del D.Lgs. n. 163/2006.

ARTICOLO 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima salvo i casi dell'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e l'APAC, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto rispettivamente, il contratto di fornitura e la Convenzione.

ARTICOLO 13 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione Contraente e l'APAC, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

2. Qualora sia promossa, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o dell'APAC, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione Contraente e/o l'APAC sono tenute a comunicare tempestivamente per iscritto al Fornitore le suddette iniziative giudiziarie.

ARTICOLO 14 - TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della Convenzione;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma 1, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata della Convenzione gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del comma 1, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'APAC di incamerare la cauzione prestata.

ARTICOLO 15 - RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al comma 1 sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Contraenti e/o l'APAC hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo contratto di fornitura ovvero la Convenzione, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti e/o APAC.

5. Il Fornitore può citare i contenuti essenziali della Convenzione, nei casi in cui ciò sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 16, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

ARTICOLO 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della presente Convenzione e dell'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

2. L'APAC tratta i dati relativi alla Convenzione ed all'esecuzione della stessa, nonché dei singoli Ordinativi di Fornitura in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. Le Amministrazioni Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura o con altre modalità, acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio all'APAC da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura. Acconsentono, altresì, a che i dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dell'aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione siano diffusi tramite il seguente sito internet La trasmissione dei dati dal Fornitore alle Amministrazioni Contraenti e, per esse, all'APAC avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.

3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

ARTICOLO 17 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. Il Fornitore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, salvo quanto disciplinato dall'articolo 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e secondo le modalità indicate dall'APAC.

2. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura, anche se è prevista l'applicazione di penali;

pertanto, resta espressamente inteso che l'APAC, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, per le entità e nei termini anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Fornitore, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso annualmente, dall'APAC, soltanto a seguito della ricezione delle dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione (certificati di collaudo e/o certificati di regolare esecuzione ovvero documenti ed attestazioni analoghe) emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti relativamente ai singoli Ordinativi di fornitura. L'ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato dall'APAC, previa deduzione di eventuali crediti verso il Fornitore derivanti dalla Convenzione o dagli Ordinativi di Fornitura a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali solo previo consenso espresso in forma scritta dall'APAC.

4. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'APAC.

5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'APAC ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione, previa comunicazione al Fornitore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

6. La garanzia fideiussoria di cui al presente articolo deve altresì essere conforme a quanto indicato nel bando di gara.

ARTICOLO 18 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore si assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o dell'APAC e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. A fronte dell'obbligo di cui al comma 1, il Fornitore deve presentare idonea polizza assicurativa in conformità all'articolo 9 del Capitolato Tecnico.

3. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al comma 2, la Convenzione ed ogni singolo contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

4. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al comma 2.

ARTICOLO 19 – PENALI

1. Nel caso in cui si verificano inadempimenti contrattuali, il Fornitore è tenuto a corrispondere delle penali nei casi, secondo le modalità e gli importi indicati dagli articoli 15 e 16 del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto della presente Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura, l'APAC o le Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, provvederanno a mettere formalmente in mora tramite raccomandata A/R o PEC il Fornitore, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.

2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, l'APAC o le Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, procederanno a dichiarare la risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso al Fornitore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per l'APAC o le Amministrazioni Contraenti.

ARTICOLO 21 – CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA

1. Con riferimento all'articolo 1456 del Codice Civile, in caso di inadempienze gravi e ripetute dalle quali l'APAC possa desumere la sopravvenuta inidoneità del Fornitore a far fronte agli impegni assunti con la presente Convenzione, la medesima si riserva sin d'ora la facoltà, di risolvere la Convenzione in vigore, per colpa ed in danno del Fornitore, dandone comunicazione con lettera raccomandata A.R. o PEC, riservandosi altresì la facoltà di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

2. Resta inteso tra le Parti che, nel caso in cui l'APAC, per gravi e ripetute inadempienze del Fornitore, sia obbligata a risolvere la presente Convenzione, avrà il diritto di incamerare definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

3. E' facoltà dell'APAC procedere alla risoluzione della Convenzione, nei seguenti casi:

- qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal

Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o sia incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta;
- per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione e dei contratti attuativi, ai sensi dell'articolo 18 della presente Convenzione;
- qualora siano intentate azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, contro le Amministrazioni Contraenti e/o l'APAC, ai sensi dell'articolo 13 della presente Convenzione;
- in caso di subappalto non autorizzato;
- qualora sia stato ceduto, in tutto o in parte, il contratto a terzi;
- per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 23 della presente Convenzione;
- qualora vi sia stata l'applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 15, comma 3, del Capitolato Tecnico;
- nel caso in cui il Fornitore non mantenga, per tutta la durata della Convenzione, il numero minimo di Esercizi Convenzionati presentato in sede di Offerta Tecnica;
- per il mancato rispetto della percentuale massima di sconto incondizionato e/o dei termini di pagamento;
- qualora il fornitore sospenda la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 10, del Capitolato tecnico.

4. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si

impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.

5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura, l'APAC avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli Ordinativo/i di fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o dell'APAC al risarcimento dell'ulteriore danno.

ARTICOLO 22 – RECESSO

1. E' facoltà delle Amministrazioni ed Enti Contraenti recedere, tramite raccomandata A/R o PEC, ex art. 1671 c.c., unilateralmente dall'Ordinativo di Fornitura in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l'obbligo di corrispondere al Fornitore, oltreché il corrispettivo per la eventuale parte del servizio utilmente prestata, un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate e all'eventuale mancato guadagno.

ARTICOLO 23 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
3. Il Fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione all'APAC e al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento.

ARTICOLO 24 – FORMA DEGLI ATTI DI MODIFICA E INTEGRAZIONE

1. Le modifiche ed integrazioni alla presente Convenzione, comunque denominate, saranno effettuate secondo le modalità e nelle forme sottoindicate:
 - a) gli incrementi dei quantitativi di contratto di cui all'articolo 3, comma 3, saranno effettuati con atto di sottomissione mediante scrittura privata/scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali.

b) le modifiche ed integrazioni alla presente Convenzione, comunque denominate diverse da quelle di cui al precedente punto a), saranno effettuate mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali.

ARTICOLO 25 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti relativamente alla presente Convenzione, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

ARTICOLO 26 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore le spese contrattuali e tutti gli oneri tributari ad eccezione di quelli a carico dell'APAC e/o delle Amministrazioni Contraenti per legge.

2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni oggetto della Convenzione sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972

ARTICOLO 27 - CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti, che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione non comporta l'invalidità o inefficacia della stessa nel suo complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinatori di Fornitura da parte dell'APAC e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti, che le medesime parti si riservano, comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Trento, li _____

LA COMMITTENTE

L'AGGIUDICATARIA

Il sottoscritto _____, in qualità di _____ della Società
dichiara

- di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ.;
- di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 5 - Obbligazioni generali del Fornitore

Articolo 6 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

Articolo 7 - Obblighi del Fornitore derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo 11 - Divieto di subappalto

Articolo 12 - Divieto di cessione del contratto

Articolo 18 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 22 - Recesso

Articolo 25 – Definizione delle controversie

Trento li _____

L'AGGIUDICATARIA
